



## CORTE SPORTIVA DI APPELLO FIPAV

### COMUNICATO UFFICIALE N° 07 – 14 FEBBRAIO 2025

Riunione del 14 Febbraio 2025

**Collegio:**

Avv. Claudio Cutrera – Presidente

Avv. Giuseppe Bianco – Componente

Avv. Luisella Savoldi – Componente

**CSA 07.24.25 – Reclamo d’urgenza del Sig. DASSI Marco e del Sig. CICCHINELLI Simone – in qualità, rispettivamente, di Allenatore e Atleta della S.S. VIRTUS ROMA SSDRL (ARMUNDIA VIRTUS ROMA) - avverso il Comunicato Ufficiale n. 20 del Giudice Sportivo Nazionale del 12/02/25 gara n. 7130 BMF del giorno 08 Febbraio 2025**

La Corte Sportiva di Appello

- letti gli atti ed esaminati i documenti ed i video allegati al ricorso;
  - sentito, nel corso dell’udienza di discussione del 14 Febbraio 2025, l’Avv. Di Toro, la quale ha insistito nel reclamo e nelle motivazioni ivi specificate, chiedendo che venissero brevemente sentiti i due reclamanti;
  - ascoltato il Sig. Dassi, il quale ha precisato di non aver avuto atteggiamenti tali da meritare i cartellini comminati dagli arbitri, ad eccezione di quello relativo alla protesta per un fallo subito da un proprio giocatore e che il clima della partita era piuttosto normale, senza particolari animosità da parte dei giocatori e degli arbitri;
  - udito anche l’atleta, Sig. Cicchinelli, che si è riportato a quanto già detto dall’Avv. Di Toro e dal Sig. Dassi, ribadendo l’illegittimità dell’escalation dei cartellini comminati dagli arbitri,
- la Corte, preso atto di quanto sopra, si riservava di decidere.

\*\*\* \*\*

Con il reclamo d’urgenza proposto gli istanti hanno chiesto l’annullamento/riduzione delle sanzioni disciplinari comminate dal Giudice Sportivo Nazionale a seguito delle sanzioni disciplinari irrogate dal primo arbitro all’atleta Cicchinelli (cartellini giallo e rosso congiunti, con conseguente espulsione) ed al primo allenatore, Sig. Dassi (cartellini giallo e rosso separati, con conseguente squalifica).



Più precisamente i reclamanti hanno contestato il provvedimento del Giudice Sportivo Nazionale incentrando le loro doglianze esclusivamente sulle modalità di comminazione dei cartellini da parte degli arbitri e cioè sulle sanzioni tecniche irrogate da questi ultimi durante la gara, frutto, a loro dire, di un atteggiamento troppo rigoroso e privo di gradualità.

Orbene, in ossequio a tutte le norme di cui al Reg. Giurisd. (tra cui, ad esempio, l'art.23) gli organi giurisdizionali non possono entrare nel merito della specifica discrezionalità tecnica adottata dagli Arbitri nel corso dello svolgimento delle gare.

Inoltre va detto che, nel caso in specie, l'ammontare delle sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo Nazionale non sono il frutto di una sua elaborazione personale e, quindi, discrezionale, ma la mera applicazione pedissequa della somma delle penalità espressamente attribuite dall'art. 109 del Regolamento Giurisdizionale a ciascuna delle sanzioni (avuto riguardo al colore del cartellino e al loro posizionamento - mostrati con la stessa mano o in due mani-) irrogate dal primo arbitro nel corso della gara.

Conseguentemente, ritenuto che sia il Giudice Sportivo Nazionale che questa Corte Sportiva non possono entrare nel merito della specifica discrezionalità tecnica adottata dagli Arbitri nel corso dello svolgimento delle gare né modificare, in tutto o in parte, l'ammontare delle penalità ottenuto a seguito dell'applicazione del citato articolo 109 Reg. Giuris., consegue evidente la necessità di non poter accogliere il reclamo in questione.

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello rigetta il reclamo, confermando integralmente il Comunicato Ufficiale n. 20 del Giudice Sportivo Nazionale del 12/02/25, in relazione alla gara n. 7130 BMF disputata il giorno 08 Febbraio 2025.

Il Presidente

Avv. Claudio Cutrera

Affisso il 14 Febbraio 2025